



BILANCIO

Legittima la deduzione dei crediti svalutati integralmente

di Francesca Benini

Master di specializzazione

Laboratorio reddito d'impresa dopo la riforma fiscale

[Scopri di più](#)

La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Venezia, con la sentenza n. 319/2024, si è pronunciata in merito alla **deducibilità**, ai fini Ires, di una **parte di accantonamento al fondo svalutazione crediti** che era stato ripreso a tassazione da parte dell'Agenzia delle entrate – Direzione Regionale del Veneto.

In particolare, nella questione oggetto di esame, una *società aveva svalutato integralmente dei crediti* che vantava **nei confronti di due debitori** che erano stati interessati rispettivamente da **sentenza di fallimento e provvedimento di liquidazione coatta amministrativa**.

Le citate svalutazioni erano state iscritte da parte della società **nella voce di conto economico B 10 d)** e, in contropartita, nel **fondo svalutazione crediti** a riduzione del valore di esposizione dei crediti vantati **nei confronti delle società**.

Sotto il profilo fiscale, la società aveva proceduto a **dedurre integralmente le suddette svalutazioni** dal momento che **risultavano verificate le condizioni di deducibilità** previste dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#), a mente del quale “*le perdite [...] sono deducibili [...] in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali [...]. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa*”.

In virtù di tale disposizione, la società aveva impugnato l'avviso di accertamento emesso dalla Direzione Regionale del Veneto, evidenziano come le perdite su crediti, derivanti da procedure concorsuali, sono **deducibili ex lege**, ovverosia **senza necessità di fornire ulteriori elementi** rispetto a quelli indicati nel citato [articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Tali perdite, pertanto, secondo la società, dovevano considerarsi **sempre deducibili, ai fini Ires, in presenza di una sentenza dichiarativa di fallimento**, ovvero di un **provvedimento** che ordina la **liquidazione coatta amministrativa**.

La società, quindi, in sede di ricorso, aveva evidenziato come la disciplina dell'[articolo 101](#),



comma 5, Tuir, doveva ritenersi applicabile, **non solo alle perdite su crediti vere e proprie** (ossia componenti negativi iscritti nella voce B14 del conto economico), ma anche alle **svalutazioni su crediti** (voce B10 d del conto economico).

Pertanto, secondo la ricostruzione della società, nei casi in cui sussistono le condizioni di cui al citato articolo 101, comma 5, Tuir, **sia le perdite su crediti che le svalutazioni su crediti possono essere dedotte integralmente**.

Nonostante quanto sopra, l'Agenzia delle entrate, in sede processuale, aveva insistito nel contestare alla società **l'integrale deducibilità delle svalutazioni operate**, ritenendo che, nel caso di specie, dovesse trovare applicazione la disciplina di cui all'articolo 106, commi 1 e 2, Tuir.

In altre parole, secondo l'Agenzia delle entrate, la società avrebbe dovuto **dedurre le suddette svalutazioni nel limite dello 0,5% del valore nominale** o di acquisizione dei crediti iscritti a bilancio, **senza tener conto del disposto di cui all'articolo 101, comma 5, Tuir**.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i giudici veneziani, con la sentenza oggetto di esame, **hanno accolto il ricorso presentato dalla società**, ritenendo che quest'ultima abbia **correttamente dedotto le svalutazioni contabili operate**.

In particolare, i citati giudici, nel richiamare la sentenza della Corte di cassazione n. 34483/2021, hanno affermato che *“la svalutazione contabile e la conseguente deduzione fiscale è stata effettuata solo dopo che sono stati emessi i provvedimenti giudiziari di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle menzionate società debitrici”*.

In buona sostanza, secondo i giudici veneziani, diversamente da quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, **le svalutazioni operate dalla società contribuente sono state legittimamente dedotte** dal momento che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 101, comma 5, Tuir.

È bene evidenziare che **tal principio è stato condiviso anche dal Legislatore che**, con l'articolo 13, comma 3, D.Lgs. 147/2015, ha fornito **una interpretazione autentica** dell'articolo 101, comma 5, Tuir, stabilendo che esso *“si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili del crediti [...] vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali [...] sono deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale”*.